

Decreto esecutivo
concernente l'attuazione di una politica energetica e climatica integrata
attraverso un programma di incentivi a favore dell'efficacia ed efficienza
energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della
produzione e distribuzione di energia termica da fonti indigene
rinnovabili, nonché attraverso il sostegno e la promozione
dell'informazione e della consulenza nel settore dell'energia
(del xx.xx.2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi (periodo 2021-2025), per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia del xx xxxx 2020;
- la legge cantonale sull'energia (Len) dell'8 febbraio 1994;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Legge sul CO₂) del 23 dicembre 2011;

decreta:

Capitolo primo

Generalità

Scopo

Art. 1

Il presente decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione degli incentivi cantonali a favore dell'efficacia ed efficienza energetica, della conversione delle energie di origine fossile, della produzione e distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, nonché attraverso il sostegno e la promozione dell'informazione e della consulenza nel settore dell'energia e fissa il credito allo scopo destinato per il periodo 2021-2025.

Ripartizione del credito quadro

Art. 2

Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è fissato a fr. 126 000 000.– ed è così ripartito:

Efficacia ed efficienza energetica	80
– Risanamento edifici	68
– Nuovi edifici ad elevato standard energetico	10
– Processi industriali, commercio e servizi	2
Produzione e distribuzione di energia termica da fonti rinnovabili	30
– Energia solare termica	1
– Energia da legno	10
– Energia da biomassa vegetale	1
– Pompe di calore di grande potenza	1
– Reti di teleriscaldamento	17
Conversione energetica	15
– Conversione da riscaldamento elettrico diretto o a combustibili fossili	12
– Sostituzione di pompe di calore vetuste	3
Informazione e consulenza	1
– Informazione, consulenza e analisi energetica degli edifici	0.5
– Certificazione degli edifici	0.5
Totale	126

Capitolo secondo
Autorità competenti e procedura

Autorità competenti

Art. 3

¹Le decisioni di concessione degli incentivi sino a fr. 50'000.– competono alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS) e, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 9, alla Sezione forestale (in seguito SF). Per incentivi sino a fr. 100'000.– le decisioni sono emanate dalla Divisione dell'ambiente mentre per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.

²In ogni caso la SPAAS rispettivamente la SF istruiscono la pratica, adottano i necessari provvedimenti istruttori ed eseguono i controlli.

³Nell'applicazione del presente decreto, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici degli oggetti incentivati e la loro ubicazione.

Procedura

Art. 4

¹Le domande di incentivo sono presentate alla SPAAS rispettivamente, per i contributi di cui all'art. 9, alla SF mediante gli appositi moduli compilabili sul sito internet www.ti.ch/incentivi. Le domande di incentivo devono essere inoltrate complete di tutta la documentazione richiesta e necessaria alla verifica, pena l'irricevibilità delle stesse.

²La priorità per la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo, corredate da tutte le informazioni e dalla documentazione richiesta, è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

³La SPAAS e la SF possono in ogni tempo chiedere, direttamente all'istante oppure a terzi, delle informazioni supplementari su un determinato impianto, edificio o rapporto.

Capitolo terzo
Condizioni e ammontare degli incentivi

Condizioni generali

Art. 5

¹Se non specificato altrimenti, la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell'emanazione della decisione di incentivo. Fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dalla SPAAS o dalla SF. L'autorizzazione preventiva non conferisce comunque diritto alla concessione dell'incentivo.

²A seguito di una motivata richiesta, la SPAAS o la SF può prorogare i termini di decadenza indicati negli articoli seguenti.

⁴Gli incentivi previsti agli artt. 6a, 6b, 7, 10, 11, 13 e 15 cpv. 3 e 4 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per l'art. 10.

⁵Il versamento dell'incentivo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l'esecuzione dei provvedimenti incentivati è confermata alla SPAAS o alla SF tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Per gli incentivi di cui agli art. 9 e 14 la SPAAS e la SF possono autorizzare il versamento di acconti sino a concorrenza dell'80% dell'importo di incentivo concesso.

⁶Oggetti che hanno come unico proprietario la Confederazione o il Cantone non possono accedere agli incentivi del presente decreto.

⁷Per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto deve essere raggiunto un ammontare minimo di incentivo di fr. 2'000.– per ogni richiesta. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'art. 16.

⁸Una lista d'attesa può essere introdotta qualora sulla base delle decisioni di concessione la disponibilità finanziaria non fosse sufficiente.

⁹Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera; il controllo avviene mediante autocertificazione da parte del richiedente.

¹⁰I soggetti esentati dalla tassa sul CO₂ non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente decreto.

¹¹L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti per l'opera incentivata. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'art. 16.

¹²L'autorità competente si riserva la facoltà di ridurre l'importo dell'incentivo qualora le spese sostenute dal richiedente siano inferiori all'incentivo stesso o qualora il richiedente sia al beneficio di ulteriori incentivi estranei al presente decreto.

¹³L'autorità competente si riserva la facoltà di negare gli incentivi qualora le opere siano necessarie secondo il quadro normativo in vigore.

Risanamento energetico degli edifici

Art. 6

¹Edifici esistenti soggetti ad un miglioramento dell'isolamento termico sono al beneficio degli incentivi di cui all'art. 6a (Risanamento Base). Ulteriori incentivi sono concessi per il raggiungimento di uno standard energetico in accordo all'art. 6b (Edifici Certificati).

²Per edifici esistenti si intende costruiti o risanati prima del 2000; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia.

³Sono al beneficio degli incentivi di cui agli artt. 6a e 6b solo gli edifici già soggetti a riscaldamento.

⁴Per l'allestimento della richiesta di incentivo di cui agli artt. 6a e 6b fanno stato le indicazioni contenute nelle «Linee guida al Risanamento Base ed Edifici Certificati», ottenibili dal sito internet www.ti.ch/incentivi.

⁵Il diritto all'incentivo di cui agli artt. 6a e 6b decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Risanamento energetico degli edifici -

Risanamento Base

Art. 6a

¹Per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a 60 fr/m² per i singoli elementi costruttivi seguenti:

- a) tetto, a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- b) pareti verso l'esterno (facciate) e/o muri verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- c) pavimenti verso l'esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra (interrati fino a 2 metri), a condizione di raggiungere un coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Se interrati oltre i 2 metri deve essere raggiunto un coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$.

²Le singole richieste di cui al cpv. 1 soggette ad incentivi a partire da fr. 10'000.– devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell'inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell'Ufficio Federale dell'Energia UFE, ottenibile al sito internet: www.ti.ch/incentivi.

³In linea di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio. La prestazione propria non può essere rivendicata e vengono pertanto riconosciuti tutti i m² fino all'importo massimo dei costi dei materiali.

Risanamento energetico degli edifici -

Edifici Certificati

Art. 6b

¹In caso di etichettatura CECE, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

- a) un incentivo pari all'80% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe C dell'efficienza dell'involucro dell'edificio secondo l'etichetta energetica CECE;
- b) un incentivo pari al 100% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe CB secondo l'etichetta energetica CECE;
- c) un incentivo pari al 140% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe BB secondo l'etichetta energetica CECE;
- d) un incentivo pari al 160% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati in classe AB secondo l'etichetta energetica CECE.

²In caso di certificazione Minergie, per risanamenti di edifici che beneficiano del Risanamento Base sono accordati i seguenti incentivi:

- a) un incentivo pari al 220% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie;
- b) un incentivo pari al 240% del Risanamento Base per edifici risanati e certificati Minergie-P o Minergie-A;
- c) un incentivo forfetario di fr. 10'000.– per l'ottenimento del complemento Minergie-ECO.

³Gli incentivi di cui al cpv. 1 non possono essere cumulati con quelli di cui al cpv. 2.

⁴Nell'ambito di nuove richieste per Risanamento Base ed Edifici Certificati, gli incentivi di cui ai cpv. 1 e 2 possono essere applicati a richieste precedenti che non abbiano già ottenuto contributi relativi al raggiungimento di una classe CECE o a una certificazione Minergie. Per richieste precedenti si intende incentivi già concessi e versati nell'ambito del presente decreto esecutivo o del precedente decreto esecutivo del 6 aprile 2016.

⁵Le singole richieste di cui al cpv. 1 devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus, allestito e presentato prima dell'inizio dei lavori. Per le richieste di incentivo relative ad edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE dovrà essere redatto un rapporto di analisi sulla base del mansionario dell'Ufficio Federale dell'Energia UFE, ottenibile al sito internet: www.ti.ch/incentivi. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dell'etichettatura CECE dell'edificio risanato.

⁶Le singole richieste di cui al cpv. 2 devono essere corredate da una certificazione provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell'inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

⁷Edifici per i quali è già stato versato un incentivo per certificazioni CECE o Minergie nell'ambito del presente o dei precedenti crediti quadro non sono incentivabili ai sensi del presente articolo.

Nuovi edifici ad elevato standard energetico

Art. 7

¹Per la realizzazione di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti certificati Minergie-P o Minergie-A è accordato un incentivo pari a fr. 100.-/m² della nuova A_E (superficie di riferimento energetico).

²Per l'ottenimento del complemento Minergie-ECO ad una delle certificazioni Minergie di cui al cpv. 1 è accordato un ulteriore incentivo di fr. 20.-/m² di A_E.

³Per la realizzazione di nuovi edifici o di ampliamenti di edifici esistenti certificati in classe AA secondo l'etichetta energetica CECE è accordato un incentivo pari a fr. 65.-/m² della nuova A_E (superficie di riferimento energetico).

⁴Le singole richieste di cui ai cpv. 1 e 2 devono essere corredate da una certificazione provvisoria Minergie, allestita e presentata prima dell'inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie.

⁵Le singole richieste di cui al cpv. 3 devono essere corredate da un'etichettatura provvisoria CECE per nuovi edifici, allestita e presentata prima dell'inizio dei lavori. La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dall'etichettatura CECE dell'edificio realizzato.

⁶Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Processi industriali, commercio e servizi

Art. 8

¹Per la realizzazione di studi di analisi energetica di grandi consumatori e piccole-medie imprese è accordato un incentivo pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un importo massimo di fr. 10'000.-. La SPAAS può rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità del rapporto di analisi.

²In alternativa all'incentivo di cui al cpv. 1 possono essere riconosciuti, fino ad un massimo di fr. 10'000.-, i seguenti costi:

- taxa del primo anno di adesione all'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC);
- taxa del primo anno di adesione a Cleantech Agentur Schweiz (act);
- taxa di analisi energetica sulle potenzialità di riduzione di CO₂ alla base della convenzione con l'UFAM per l'esenzione dalla taxa sul CO₂;
- l'ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energo;
- il 50% del costo di una consulenza Reffnet.ch.

³Per la sottoscrizione di un accordo vincolante con la Confederazione al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti di cui ai cpv. 1 e 2, comportanti l'esenzione dalla taxa sul CO₂, è concesso un incentivo di fr. 5'000.–.

⁴Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo non viene inoltrato alla SPAAS l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Impianti a legna

Art. 9

¹Per la realizzazione di impianti a legna con potenza termica nominale minima di 200 kW_{th} è accordato un incentivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'impianto è dotato di filtro per l'abbattimento di polveri sottili;
- l'impianto copre almeno il 75% del fabbisogno annuale di energia finale;
- la progettazione deve essere conforme alle direttive «QM-Holzheizwerke» (www.qmholzheizwerke.ch);
- il combustibile è di provenienza indigena, vale a dire di produzione ticinese conformemente all'art. 28 della legge cantonale sulle foreste (LCFo) (incluso il pellet).

²L'incentivo corrisponde a fr. 25.-/ m² di superficie di riferimento energetico A_E ritenuto un massimo pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

³Per migliorie a centrali a legna esistenti, ma tecnologicamente superate, il contributo corrisponde al 20% dell'investimento riconosciuto.

⁴È corrisposto un contributo per i filtri per l'abbattimento delle polveri fini pari al 40% dell'investimento riconosciuto.

⁵Sono escluse dagli aiuti finanziari le installazioni termiche e le rispettive superfici riscaldate in modo saltuario o adibite per la maggior parte ad imprese della lavorazione del legno (segherie, falegnamerie, carpenterie, imprese forestali ecc.).

⁶Il diritto all'incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori dell'impianto e se entro 36 mesi non sono stati terminati.

Impianti solari termici

Art. 10

¹Per la realizzazione su edifici esistenti di impianti solari termici repertoriati su www.listacollettori.ch e per i quali viene fornita la Garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia, è accordato un incentivo di fr. 2'500.- + fr. 500.-/kW_{th}. L'incentivo viene concesso unicamente per impianti con potenza termica nominale di almeno 2 kW_{th}.

²Gli impianti la cui potenza termica nominale supera i 20 kW_{th} devono essere dotati di un sistema di sorveglianza attiva secondo le prescrizioni di Swissolar.

³L'incentivo non può essere cumulato con gli incentivi di cui all'art. 6b.

⁴Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Impianti per lo sfruttamento della biomassa

Art. 11

¹Per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento energetico della biomassa (escluso il legno) è accordato un incentivo se:

- l'impianto tratta almeno 1'000 tonnellate di biomassa all'anno;
- l'impianto è conforme al Piano di gestione dei rifiuti (PGR).

²Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un incentivo massimo del 20% dei costi d'investimento riconosciuti, ritenuto un importo massimo di fr. 100'000.-, su base di un progetto definitivo valutato e approvato dall'ufficio competente.

³Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite il modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Pompe di calore di grande potenza

Art. 12

¹Per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento del calore ambiente (pompa di calore) è concesso un incentivo massimo del 20% dei costi d'investimento riconosciuti, relativi all'impiantistica della centrale, se:

- la potenza termica nominale dell'impianto è di almeno 200 kW_{th};
- l'impianto alimenta una rete di teleriscaldamento.

²Il diritto all'incentivo decade se entro 24 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas)

Art. 13

¹Per la conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) a uso principale sono accordati i seguenti incentivi se la sostituzione avviene con una pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua), con un impianto a pellet che sfrutta combustibile di provenienza indigena o con l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento:

- pompa di calore aria/acqua: fr. 4'000.- + fr. 100.-/kW_{th};
- pompa di calore acqua/acqua: fr. 5'000.- + fr. 180.-/ kW_{th};
- pompa di calore salamoia/acqua: fr. 5'000.- + fr. 180.-/ kW_{th};
- stufa a pellet a carica manuale, importo forfetario: fr. 3'000.-
- impianto a pellet automatizzato: fr. 4'000. - + 100.-/kW_{th}
- teleriscaldamento:
 - potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 5'000.- + fr. 50.-/kW_{th};
 - potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 20'000.- + fr. 20.-/kW_{th}.

²Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 1:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 11'000.- + fr. 50.-/kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 26'000.- + fr. 20.-/kW_{th}.

³Per gli incentivi di cui ai cpv. 1 e 2 valgono le seguenti condizioni:

- per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 15 kW_{th} è richiesta la *Certificazione dell'impianto secondo Modulo di sistema* (www.pdc-modulo-sistema.ch);
- per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 100 kW_{th} è richiesto il *Marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP* e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione validata (GPV)* di SvizzeraEnergia;
- per la posa di sonde geotermiche è necessario che l'impresa addetta alla perforazione sia in possesso del *Marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche*;
- gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere dotati del *Marchio di qualità Energia legno Svizzera* e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione validata (GPV)* di SvizzeraEnergia.

⁴Qualora la conversione implicasse l'installazione, per la prima volta, di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio è concesso un ulteriore bonus di fr. 3'000.- + fr. 100.-/kW_{th}.

⁵Per impianti di riscaldamento certificati Modulo di sistema viene riconosciuto un ulteriore incentivo forfetario di fr. 1'000.-.

⁶Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli artt. 6b e 15.

⁷Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Sostituzione di una pompa di calore

Art. 14

¹Per la sostituzione di una pompa di calore esistente (installata prima del 2000; fa stato la data di rilascio della licenza edilizia) con una nuova pompa di calore (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua) è accordato un incentivo forfetario di 3'000.-.

²Per l'incentivo di cui al cpv. 1 valgono le seguenti condizioni:

- per impianti di riscaldamento con pompa di calore certificabile Modulo di sistema (stato 2015: fino a 15 kW_{th}) è richiesta la *Certificazione dell'impianto secondo Modulo di sistema* (www.pdc-modulo-sistema.ch);
- per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 100 kW_{th} non certificabili Modulo di sistema, è richiesto il *Marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP* e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione validata (GPV)* di SvizzeraEnergia;

- per la posa di sonde geotermiche è necessario che l'impresa addetta alla perforazione sia in possesso del *Marchio di qualità per le imprese di perforazione di sonde geotermiche*.
- ³Nel caso in cui l'intero impianto di riscaldamento venga certificato per la prima volta Modulo di sistema viene riconosciuto un ulteriore incentivo forfetario di fr. 1'000.-.
- ⁴Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli artt. 6b e 15.
- ⁵Il diritto all'incentivo decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati e la loro conclusione confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Reti di teleriscaldamento

Art. 15

¹Per la realizzazione di reti di teleriscaldamento è concesso un incentivo massimo pari al 20% dei costi d'investimento riconosciuti, su base di un progetto definitivo valutato e approvato dall'ufficio competente.

²Per l'elaborazione di studi di fattibilità e progetti di massima per reti di teleriscaldamento può essere concesso un incentivo fino al 50% dei costi dello studio, ritenuto un massimo di fr. 50'000.-. Il pagamento dell'incentivo potrà avvenire al momento della presentazione del rapporto finale. L'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili si riserva la facoltà di rifiutare l'incentivo a dipendenza della pertinenza e della qualità dello studio.

³Per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento sono accordati i seguenti incentivi:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 5'000.- + fr. 50.-/ kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 20'000.- + fr. 20.-/ kW_{th}.

⁴Per l'allacciamento dell'edificio a una rete di teleriscaldamento a basse temperature per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore sono accordati i seguenti incentivi, non cumulabili con gli incentivi di cui al cpv. 3:

- potenza allacciata fino a 500 kW_{th}: fr. 11'000.- + fr. 50.-/ kW_{th};
- potenza allacciata da 500 kW_{th}: fr. 26'000.- + fr. 20.-/ kW_{th}.

⁵Per gli incentivi di cui al cpv. 4 valgono le seguenti condizioni:

- per impianti di riscaldamento con pompa di calore certificabile Modulo di sistema (stato 2015: fino a 15 kW_{th}) è richiesta la *Certificazione dell'impianto secondo Modulo di sistema* (www.pdc-modulo-sistema.ch);
- per impianti di riscaldamento con pompa di calore fino a 100 kW_{th} non certificabili Modulo di sistema, è richiesto il *Marchio di qualità internazionale dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP* e deve essere fornita la *Garanzia di prestazione validata (GPV)* di SvizzeraEnergia;

⁶Gli incentivi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con gli incentivi di cui agli artt. 6b e 13.

⁷Per l'incentivo di cui al cpv. 1 il diritto decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati iniziati e se entro 36 mesi non sono stati terminati. Per gli incentivi di cui ai cpv. 2, 3 e 4 il diritto decade se entro 12 mesi dalla data della decisione di incentivo i lavori non sono stati realizzati. La conclusione dei lavori deve essere confermata alla SPAAS tramite l'apposito modulo di dichiarazione di fine lavori, debitamente compilato e corredato della documentazione richiesta.

Certificazioni/Consulenze

Art. 16

¹Per l'allestimento di un'etichetta energetica CECE è concesso un incentivo forfetario di 300.-.

²Per l'allestimento di un rapporto di consulenza CECE Plus, o in alternativa di un'analisi sulla base del mansionario UFE per edifici che non possono essere etichettati dal sistema CECE, è concesso un incentivo forfetario di 1'000.-, non cumulabile con gli incentivi di cui al cpv. 1.

³Per l'ottenimento di una certificazione definitiva Minergie è concesso un incentivo forfetario di 1'500.-.

⁴Per l'ottenimento di un attestato SQM Costruzione o SQM Esercizio è concesso un incentivo forfetario di 1'000.-.

⁵Per la consulenza energetica "Bussola energia" promossa da TicinoEnergia viene riconosciuto un incentivo forfetario di 500.- per consulenza.

⁶Per la consulenza energetica "Calore Rinnovabile" promossa da SvizzeraEnergia viene riconosciuto un incentivo forfetario di 200.- per consulenza.

⁷Le richieste di incentivo del presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS tramite l'apposito modulo al più tardi 2 mesi dopo il pagamento delle prestazioni.

Capitolo quarto **Disposizioni finali**

Norma transitoria

Art. 17

Le eventuali richieste di incentivo inoltrate nel corso del precedente decreto esecutivo del 6 aprile 2016 e messe in lista di attesa vengono valutate nell'ambito del presente decreto. In caso di lavori già iniziati il richiedente deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla SPAAS o dalla SF.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 18

¹Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il xx xx 2021.

²Esso decade con l'esaurimento del credito o al più tardi il 31 dicembre 2025.